COMMISSIONE V

DIFESA

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 573

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori TADDEI e ZAGAMI: Applicabilità alle cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2050) 574

PRESIDENTE 574, 575
GORINI, *Relatore* 575
CUTTITTA 575
GUADALUPI 575
CLOCCHIATTI 575
GRECO 575
GUERRIERI FILIPPO 575
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 575

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CHIARAMELLO ed altri: Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricomperse al valor militare per la guerra 1940-45. (861) 575

PRESIDENTE 575, 576, 578, 579
DANTE, *Relatore* 575, 578
CHIARAMELLO 576, 578
CUTTITTA 576, 579
GUERRIERI FILIPPO 577, 578
CLOCCHIATTI 578
GRECO 578
PAGLIUCA 578, 579
GORINI 578
DI BELLA 578
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 579

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 573, 574
GUADALUPI 573
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 574
GUERRIERI FILIPPO 574

Votazione segreta:

PRESIDENTE 579

La seduta comincia alle 9,50.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Negrari.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Guadalupi ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. A nome del mio Gruppo, desidero sollecitare la discussione della proposta di legge di iniziativa del defunto onorevole Morelli e dell'onorevole Cappugi, recante il n. 134, relativa all'istituzione di un ruolo organico dei direttori di aeroporto civile.

Ritengo che tutti gli onorevoli colleghi abbiano ricevuto una lunga memoria inviata dagli interessati, i quali reclamano il riconoscimento dei loro giusti diritti, per cui pregherei, sciogliendo la riserva fatta nella seduta del 23 marzo 1956, di prendere in esame il provvedimento.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in quell'occasione il relatore sostenne che la questione doveva essere esaminata da parte del Ministero competente attraverso i decreti delegati, e proponeva che la discussione fosse sospesa in attesa dei provvedimenti ministeriali. Il Governo, tramite l'onorevole Sottosegretario Bosco, si associò e non essendovi obiezioni rimane così stabilito.

Sono trascorsi parecchi mesi da allora (la proposta di legge reca il n. 134, il che dimostra che la sua presentazione ha costituito uno dei primi atti parlamentari della legislatura in corso, e credo che le istanze morali, sociali ed economiche avanzate da questa categoria debbano essere prese in considerazione.

Desidererei inoltre richiamare l'attenzione della Presidenza sull'opportunità che il disegno di legge n. 2490. « Sistemazione degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari », nonché la proposta di legge n. 724 d'iniziativa degli onorevoli Morelli e Cappugi, che si trovano inseriti nell'ordine del giorno per l'esame in sede legislativa, siano rinviati a data ulteriore anche perché mi risulta essere allo stato attuale pendente dinanzi alla IV Commissione (Difesa) del Senato analogo provvedimento d'iniziativa dei senatori Taddei e Zagami.

Non ne faccio un formale richiamo al regolamento, ma credo che sia opportuno rinviare l'esame in attesa di una definizione o dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, parendomi estremamente illogico, e forse anche incostituzionale, il fatto che contemporaneamente i due rami del Parlamento legiferino su analoga materia.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Su questo secondo punto vorrei segnalare che il Governo, in realtà, si è trovato perplesso dinanzi alla questione. a quale dei due rami del Parlamento presentare il disegno di legge d'iniziativa governativa. Ciò in quanto sia alla Camera che al Senato della Repubblica pendevano due proposte di legge d'iniziativa parlamentare e cioè quella degli onorevoli Cappugi e Morelli alla Camera, e quella dei senatori Taddei e Zagami al Senato.

Il Governo ha ritenuto di presentare il disegno di legge alla Camera — e tengo a chiarirlo perché non possa sembrare uno sgarbo verso il Senato come si potrebbe intravedere dalle parole dell'onorevole Guadalupi — in quanto la proposta d'iniziativa parlamentare presentata alla Camera dei deputati è precedente a quella presentata al Senato.

Ciò chiarito, mi rimetto naturalmente alla Commissione per quello che vorrà stabilire in ordine alla eventuale sospensiva facendo presente però che non vi è nulla di scorretto né di anticostituzionale sulla procedura seguita dal Governo perché è suo diritto scegliere il ramo del Parlamento al quale presentare per primo un provvedimento legislativo di iniziativa governativa.

GUERRIERI FILIPPO. Poiché il relatore è l'onorevole Di Bernardo, attualmente assente, propongo di rinviare semplicemente la discussione ad altra seduta lasciando impregiudicata ogni decisione in merito, nell'attesa di conoscere il suo parere.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Taddei e Zagami: Applicabilità alle cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato). (2050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Taddei e Zagami: « Applicabilità alle cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati ha espresso parere contrario con la seguente comunicazione, in data 6 giugno 1956.

« La II Sottocommissione, esaminata nella seduta odierna, per il parere alla V Commissione (Difesa) la proposta di legge dei senatori Taddei e Zagami: « Applicabilità alle cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 » approvata dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato, ha deliberato di esprimere parere contrario considerando che l'aumento disposto dal decreto legislativo n. 486, del 1948, per i cancellieri giudiziari ordinari venne determinato unicamente dalla

necessità di fronteggiare l'accresciuto costo degli oggetti di cancelleria, di stampati e di registri e non per elevare la entità dell'importo dei proventi da ripartire fra i cancellieri medesimi, mentre la proposta in esame è intesa, in sostanza, ad elevare dal 5 per cento al 20 per cento i proventi dei cancellieri militari ».

Il relatore, onorevole Gorini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GORINI, *Relatore*. Pochissime parole per commentare questa proposta di legge la cui approvazione da parte della Camera convalida l'atto di giustizia già compiuto dal Senato.

Come è noto, nell'applicazione della norma di carattere generale sancita dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, si determinò una sperequazione fra le cancellerie giudiziarie ordinarie e quelle militari, a tutto danno di queste ultime. A detta sperequazione pone fine la proposta di legge in esame che non lede la finanza ed i diritti dello Stato e riconosce l'esistenza delle stesse esigenze per le cancellerie ordinarie e quelle militari. Ritengo quindi che si debba disattendere la conclusione negativa della IV Commissione e propongo l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CUTTITTA. Sono favorevole all'approvazione della proposta di legge, perché trovo più che giusta l'abolizione della sperequazione fra i diritti di cancelleria spettanti ai cancellieri civili e quelli spettanti ai cancellieri militari.

L'osservazione della IV Commissione finanze e tesoro regge fino ad un certo punto, infatti se essa è valida nel caso delle preture, dove i cancellieri devono sopperire alle spese di cancelleria, non si giustifica per gli altri uffici giudiziari: Tribunale, Corte d'appello, Corte di cassazione, le cui spese di cancelleria sono a carico del Ministero di grazia e giustizia. Cade così la ragione principale per cui si vorrebbe perpetuare la sperequazione ed esprimo parere favorevole per l'approvazione della proposta di legge.

GUADALUPI. Il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione, non ostante il parere contrario della IV Commissione.

CLOCCHIATTI. Anche il nostro Gruppo è favorevole.

GRECO. È favorevole anche il Gruppo monarchico popolare.

GUERRIERI FILIPPO. Il Gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 2050.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« Le disposizioni relative alla percentuale spettante alle cancellerie degli uffici giudiziari per le pene pecuniarie riscosse, per le spese di giustizia ricuperate, per le somme confiscate e per quelle ricavate da vendita di corpi di reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, sono estese anche alle cancellerie giudiziarie militari.

La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Constando di un articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge dovrebbe essere direttamente votata a scrutinio segreto.

Tuttavia, poiché è stato espresso parere contrario dalla Commissione finanze e tesoro, chiederò alla IV Commissione se insiste sul parere espresso, nel qual caso si dovrà procedere al riesame del provvedimento a Commissioni riunite.

Se, invece, la Commissione finanze e tesoro modificherà il suo giudizio, la proposta di legge potrà essere votata a scrutinio segreto.

Rinvio, pertanto, ad altra seduta il seguito della discussione.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputati Chiaramello ed altri: Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45. (861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 861, di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: « Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45 ».

Il relatore, onorevole Dante, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DANTE, *Relatore*. Il collega onorevole Chiaramello, con una proposta di legge ad articolo unico e con una concisa relazione chiede che la Camera approvi la riapertura dei termini per la presentazione di proposte

per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45, e giustifica questa sua proposta col disordine che si è creato negli archivi dopo l'ultima guerra. Si appella, inoltre, al precedente dei numerosi provvedimenti che si sono susseguiti per la riapertura dei termini ed il riconoscimento di particolari benemerenze o di diritti per coloro i quali hanno militato in particolari zone o condizioni, e si richiama alla riapertura dei termini per il riconoscimento della qualifica di combattente e di partigiano, per la concessione di croci di guerra, promozioni ed avanzamenti per meriti di guerra, trasferimenti in servizio permanente effettivo per meriti di guerra.

Il mio giudizio sulla proposta di legge si esprime in termini negativi, perché io sono dell'avviso che le ricompense al valore dovrebbero essere concesse tempestivamente per la loro funzione di alto riconoscimento e premio del valore, come del resto tempestivo, per essere efficace, deve essere il castigo per le violazioni della legge. Io ritengo, per esempio, che uno dei motivi che rendono difficile la lotta alla delinquenza va ricercato proprio nel fatto che la pena non segue immediatamente la violazione al Codice. Lo stesso accade per le ricompense al valore cosicché fra il fatto e la ricompensa intercorre un tale lasso di tempo per cui il rapporto di causalità si diluisce talmente da diventare evanescente fino quasi a scomparire. Ecco perché il mio giudizio si esprime in termini negativi.

Però c'è un concetto, nella proposta di legge Chiaramello, che non può essere sottaciuto, ed io accetto la proposta riapertura di termini per tutti quei combattenti che ancora non sono tornati alle proprie famiglie, per i nostri fratelli che hanno combattuto, hanno indossato il glorioso grigioverde e ancora si trovano sperduti nel mondo, e che possono essere stati testimoni o protagonisti di atti di valore, finora ignorati, o che meritino una particolare sanzione di benemerenza. Per cui ritengo che con tale limitazione potrebbe essere approvata la proposta di legge Chiaramello e pertanto presento il seguente emendamento sostitutivo:

ARTICOLO UNICO.

« La facoltà prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, di autorizzare la trasmissione di proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti durante il conflitto 1940-45, può essere esercitata fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge quando il proponente od il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948. Il militare che abbia ricevuto l'autorizzazione potrà entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa trasmettere proposta soltanto a favore di dipendenti nei cui confronti sia la prima autorità competente, in ordine gerarchico, a formulare la proposta.

Per i casi di rientro che avvenissero dopo l'entrata in vigore della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati ad un anno dal rientro ed a sei mesi dalla data dell'autorizzazione.

Sono convalidate le autorizzazioni concesse dopo il 15 aprile 1948 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare ».

Queste sono le proposte che faccio alla Commissione e in questo senso come relatore, penso che si possa votare l'articolo unico della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARAMELLO. Io insisto sulla mia proposta di legge in quanto una infinità di proposte per ricompense al valor militare sono rimaste in sospeso per la scadenza dei termini. L'ordinamento delle ricompense al valor militare sta regolarizzandosi appena ora, ed io avevo fatto in proposito anche delle proposte — allorché ne ebbi la facoltà come Sottosegretario — per la sistemazione dell'archivio che ancora oggi si trova in un sotterraneo. Bisogna snellire il servizio e sollecitare la commissione apposita, ma intanto, e appunto per questi motivi, non si può permettere che il ritardo burocratico colpisca con la scadenza dei termini coloro che, per gli atti di valore compiuti, hanno bene meritato dalla Patria. Per questo insisto nelle proposte di riapertura dei termini, così come originariamente formulata.

CUTTITTA. Concordo con la proposta di legge presentata dall'onorevole Chiaramello e ritengo che se la Commissione dovesse respingerla sarebbe per lo meno opportuno ripiegare sulla proposta giudiziosa fatta dal relatore.

Desidero cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione su una particolare ricompensa che, purtroppo, è stata inopportunamente conglobata con le altre. Mi riferisco alla Croce di guerra, per la quale non dovrebbe essere necessaria la proposta di concessione. La Croce di guerra spetta a tutti i militari che si trovino nelle condizioni

volute dalle norme per la sua concessione, e cioè che abbiano totalizzato in zona di operazioni un determinato numero di mesi di permanenza. Ora, perché includere nella regolamentazione delle ricompense al valor militare, soggette al « catenaccio » ed alle successive riaperture di termini, una ricompensa di questo genere, per la quale non viene richiesta motivazione perché essa è implicita nelle norme per la sua concessione: permanenza per un minimo di tre mesi in zona di operazioni? In sostanza l'autorità militare è in gravissimo difetto perché, invece di mettere delle limitazioni per la Croce di guerra, avrebbe dovuto spronare i suoi organismi ad un sollecito rilascio delle croci di guerra agli aventi diritto; diritto che si stabilisce attraverso una semplice visione dei documenti militari degli interessati, se sono aggiornati.

Per questo presento formalmente il seguente emendamento aggiuntivo alla proposta di legge n. 861:

« Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 4 novembre 1932, n. 1423, modificato dal regio decreto-legge 13 luglio 1939, n. 1260, è abrogato limitatamente alla concessione della Croce al merito di guerra, che dovrà essere concessa d'ufficio a coloro che ne hanno diritto per il periodo di servizio da loro prestato in zona di guerra ».

La Croce di guerra è un piccolo riconoscimento di un effettivo servizio prestato in zona di operazioni; riconoscimento che comporta qualche vantaggio di cui ci si ricorda al momento di doverne usufruire (calcolo degli anni di pensione, ecc.). Dato che il servizio è stato effettivamente prestato, non si può porre un termine alla concessione che dovrebbe essere fatta d'ufficio. Non si dovrebbe porre un termine all'esercizio di un diritto acquisito come questo alla croce di guerra, oppure come quello della rivendicazione del premio di presenza alle bandiere che viene corrisposto alle vedove dei morti in guerra.

GUERRIERI FILIPPO. Sono ben lontano dal voler disconoscere gli atti di valore compiuti dai nostri fratelli in qualsiasi campo, in qualsiasi guerra e in qualsiasi circostanza. Però è bene che qui si parli obiettivamente, serenamente e chiaramente.

Due sono i rilievi che debbo fare in sede di discussione della legge in esame. Il primo riguarda il ritardo nella concessione delle ricompense al valor militare, dovuto alle « fatiche » burocratiche. Ci sono proposte da lungo tempo avanzate che non hanno avuto ancora alcuna conclusione e sarebbe sommamente augurabile (e ne faccio viva preghiera all'onorevole rappresentante del Governo) che le pratiche relative alla concessione di ricompense al valore avessero un più rapido disbrigo.

Il secondo rilievo si riferisce al ritardo nella presentazione delle proposte per la concessione di ricompense al valor militare, e a questo proposito debbo subito dire che sono contrario alla proposta di legge Chiaramello. Sono trascorsi oltre dieci anni dalla fine della guerra; tutti gli atti di valore compiuti potevano agevolmente, in dieci anni, tornare alla memoria di chi di dovere. Ora, ricominciare da capo, dopo dieci anni, mentre il ricordo si allontana nel tempo ed è sempre più difficile ricordare per chi non ha saputo ricordare nei primi dieci anni, mi pare eccessivo veramente.

Io penso, anche in relazione al numero cospicuo di proposte finora presentate, che effettivamente in dieci anni ci sia stato il tempo di richiamare alla mente tutti gli episodi di valore meritevoli di ricompense. Direi anzi (non parlo per gelosia) che v'è stata una inflazione di medaglie al valore.

Ricordo quante sofferenze, quali atti di eroismo, quante ferite occorrevano durante la prima guerra mondiale per ottenere un piccolo riconoscimento al valore, poi vennero altre guerre e l'allargamento dei criteri nella concessione di ricompense al valore con la conseguente inflazione. Quindi, ritengo che riaprire ancora i termini per gli ultra smemorati non sia davvero il caso.

Concordo, invece, con il caso particolare presentato dal relatore. Vi sono prigionieri — o per lo meno si spera ancora che ve ne siano — che possono ancora tornare in patria da un momento all'altro. Possono essere ufficiali che ricordano atti di valore compiuti da propri dipendenti e non hanno potuto presentare proposte di ricompense trovandosi fuori del territorio nazionale.

Per questo dichiaro di essere favorevole all'emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge, presentato dal relatore.

Per quanto riguarda la proposta Cuttitta, concretatasi nell'emendamento aggiuntivo sulle croci di guerra, penso che essa meriti maggior attenzione. In linea di massima sarei favorevole; però vorrei pregare il collega onorevole Cuttitta di preparare una proposta di legge a parte che possa essere esaminata con maggiore attenzione e serenità, tenendo conto

dei casi particolari e della necessità di evitare gli abusi.

CLOCCHIATTI. In linea di massima sono d'accordo con la proposta Chiaramello. So per esperienza personale quanta gente attende ancora un riconoscimento per atti di valore compiuti ed ha l'impressione di essere totalmente dimenticata. Senza raccogliere l'allusione del collega onorevole Guerrieri sulla differenziazione dei sacrifici fatti nell'una e nell'altra guerra, penso che gli organismi qualificati per accertare atti di valore e concedere ricompense debbano avere ormai la documentazione necessaria per vagliare la serietà delle proposte, anche se pervenute in ritardo, e quindi sono favorevole alla riapertura dei termini che consente di dare un giusto riconoscimento a molta gente i cui atti di valore non sono stati ancora messi nel dovuto rilievo.

Pertanto, dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge Chiaramello, e anche all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cuttitta che propone una cosa naturale e ovvia.

GUERRIERI FILIPPO. Per fatto personale desidero dichiarare che io non ho mai fatto né ho inteso fare alcuna differenziazione di tempo o di colore politico. L'atto eroico non ha colore politico; esso è tale in tutti i tempi e si estrinseca nella capacità di arrischiare coscientemente la propria vita per un interesse che non è strettamente personale ma si eleva all'idealità della Patria. Però insisto sul fatto che dieci anni sono sufficienti per avanzare proposte di ricompense ed è veramente penoso dover pensare che colui che ne abbia avuto la possibilità ed il dovere morale, abbia bisogno di una riapertura dei termini per decidersi a fare una proposta.

GRECO. Con tutta franchezza debbo dire che queste concessioni ritardate di ricompense al valor militare possono rivestire una certa importanza per gli ufficiali in servizio permanente effettivo (per i quali comportano avanzamenti di carriera) quando, in epoca sucessiva, ritrovano i loro antichi comandanti e con essi entrano i rapporti di amicizia. In questi casi la proposta di concessione di ricompense al valore viene fuori facilmente, anche perché può costituire una premessa per la testimonianza di un atto di valore compiuto dallo stesso proponente. Quindi propongo di limitare nel tempo la possibilità di avanzare proposte di ricompense al valor militare e sono perciò contrario alla proposta di legge Chiaramello.

PAGLIUCA. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo unico della proposta di legge Chiaramello:

Alle ultime parole dell'articolo unico fatti d'arme verificatisi durante la guerra 1940-45, *aggiungere le altre*: che non siano state inoltrate o non siano giunte agli uffici competenti per caso fortuito o forza maggiore.

La mia dizione abbraccia tutti i casi possibili e giustificabili di ritardo o impossibilità a presentare le proposte di concessione e, nello stesso tempo, consente di evitare gli eventuali abusi in quanto il caso fortuito o la forza maggiore debbono essere accertati volta per volta dalla commissione che presiede alla concessione di decorazioni al valor militare.

CHIARAMELLO. Dichiaro di accettare l'emendamento Pagliuca.

DANTE, *Relatore*. L'emendamento Pagliuca si avvicina un po' a quello sostitutivo presentato dal relatore ma è più lato. Ora, il caso di forza maggiore che poteva sussistere fino al 1948, indubbiamente è ristretto, dopo tale data, al caso contemplato dall'emendamento sostitutivo del relatore; per cui mi dichiaro contrario all'emendamento Pagliuca.

GUERRIERI FILIPPO. Anch'io mi dichiaro contrario all'emendamento Pagliuca per gli stessi motivi poc'anzi esposti. Non sarebbe difficile « preparare » il caso fortuito.

GORINI. A me pare che l'emendamento proposto dal relatore sia logico, sufficiente ed accettabile. Insomma, l'atto eroico deve essere ben individuato e circoscritto come atto di autentico valore, perché quando esso coincide con l'adempimento di un dovere è normale. Come atto sublime e reale di valore esso deve essere tutelato, ed a me pare che allargando i termini si favorisca una inflazione dannosa. Il lungo termine già concesso mi pare sufficiente per mettere in risalto gli effettivi atti di eroismo; l'emendamento del relatore consente di rimediare ad eventuali carenze dovute ai casi di forzata e riconosciuta assenza dei proponenti, quindi voterò a favore dell'emendamento proposto dal relatore.

DI BELLA. Questa è una discussione che dà da pensare. Vi sono casi dolorosi e tristi di ufficiali e sottufficiali che hanno avuto ricompense al valore sul campo, poi i casi della guerra hanno provocato lo smarrimento dei relativi documenti ed oggi non si è ancora riusciti a riprodurre la documentazione relativa, quindi essi corrono il rischio di perdere il diritto alla ricompensa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Risponderò anzitutto all'onorevole Di Bella che i casi da lui prospettati non rientrano in quelli colpiti dai termini di decadenza, in quanto la proposta di ricompensa al valor militare è stata fatta nei termini e quindi può essere presa in considerazione.

Vorrei poi chiarire all'onorevole Chiaramello, che ha lamentato una sorta di disfunzione delle commissioni che attualmente si occupano della concessione di ricompense al valore, che la sua proposta di legge non influirebbe sul funzionamento della commissione.

Infatti, se dei casi sono ancora pendenti dinanzi alle commissioni, ciò è dovuto alle difficoltà di accertamento e di ricostruzione dei documenti relativi. Ciò non toglie che, in accoglimento del voto espresso dall'onorevole Guerrieri, non si debba cercare di sollecitare al massimo la definizione di queste pratiche.

Come dicevo, tuttavia, la proposta dell'onorevole Chiaramello non ha nulla a che vedere con questi casi, perché tende a riaprire i termini per la presentazione delle proposte, praticamente, fino al 1957, tenendo conto del tempo necessario per l'approvazione della legge dinanzi ai due rami del Parlamento e dei sei mesi concessi per la presentazione delle proposte dopo la sua entrata in vigore.

Ora, questo termine appare troppo lungo anche al Governo, tanto più che tra proroghe e rinvii le proposte di ricompense al valor militare hanno potuto essere presentate fino al 1953. Il Ministero non ritiene opportuno riaprire i termini di presentazione e quindi si oppone all'approvazione della proposta di legge Chiaramello, mentre è favorevole alla proposta del relatore, che stabilisce casi di legittimo impedimento per la presentazione delle proposte e consente per essi una proroga dei termini di presentazione.

Non credo che l'emendamento Pagliuca sia necessario: esso in sostanza riapre i termini relativamente a quelle proposte che non siano state inoltrate o non siano giunte agli uffici competenti per caso fortuito o per forza maggiore. Ma stando alla lettera della sua proposta sembrerebbe che la presentazione debba essere stata già fatta. Ora, vorrei dire all'onorevole Pagliuca che, in base ad una decisione del Consiglio di Stato quando il Ministero ha una prova che la proposta sia stata presentata nei termini, anche se non sia pervenuta entro gli stessi termini, si dà egualmente corso alla proposta, e ciò vale anche a conferma di quanto ho detto all'onorevole Di Bella.

Se poi l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pagliuca dovesse essere inteso in senso lato, cioè se con esso si volesse consentire la presentazione di nuove proposte, dovrei riproporre la considerazione per cui il Governo non è favorevole alla proposta di riapertura dei termini.

Per questi motivi invito l'onorevole Pagliuca a non insistere nel suo emendamento aggiuntivo.

Infine c'è l'emendamento dell'onorevole Cuttitta, che io ritengo debba essere esaminato a parte perché, in questo momento, il Governo non può pronunciarsi sulla questione. Non c'è dubbio che allo stato attuale della legislazione, la croce di guerra porta con sé dei vantaggi mentre qualora fosse rilasciata di diritto, per il solo fatto che l'interessato è stato in zona di operazioni per un determinato periodo di tempo, la situazione dovrebbe essere riveduta in quanto dovrebbero essere precisati i casi di decadenza dal diritto a fregiarsene: tipico fra questi quello del disertore. Ecco perché il problema richiede un maggior approfondimento e prego l'onorevole Cuttitta di non insistere sul suo emendamento presentando, eventualmente, una apposita proposta di legge.

CUTTITTA. Dichiaro di non insistere e ritiro l'emendamento.

PAGLIUCA. Anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, modificato dal regio decreto 13 luglio 1939, n. 1260, è prorogato fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le proposte relative a fatti d'arme verificatisi durante la guerra 1940-45 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

ARTICOLO UNICO.

« La facoltà prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, di autorizzare la trasmissione di proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti durante il conflitto 1940-45, può essere esercitata fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge quando il proponente od il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948. Il militare che abbia ricevuto l'autorizzazione potrà entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa trasmettere proposte

soltanto a favore dei dipendenti nei cui confronti sia la prima autorità competente, in ordine gerarchico, a formulare la proposta.

Per i casi di rientro che avvenissero dopo l'entrata in vigore della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati ad un anno dal rientro ed a sei mesi dalla data dell'autorizzazione.

Sono convalidate le autorizzazioni concesse dopo il 15 aprile 1948 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge.

CHIARAMELLO ed altri: « Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45 » (861):

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione·

Angelini Ludovico, Baccelli, Baresi, Barontini, Belotti, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Capponi Bentivegna Carla, Cavallari Nerino, Cavalli, Chiaramello, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bella, Durand de la Penne, Foresi, Galli, Gorini, Greco, Guerrieri Filippo, Lenoci. Masini, Napolitano Francesco, Pagliuca, Saccenti, Stucchi, Villa, Viola.

È in congedo·

Negrari.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI